

DECRETO DIRIGENZIALE A.G.C. N. 12 SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 49 del 6 settembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO SETTORE RICERCA E VALORIZZAZIONE DI CAVE, TORBIERE, ACQUE MINERALI TERMALI - MINIERE RISORSE GEOTERMICHE IDROCARBURI - Criteri per la determinazione ed il reperimento dei dati statistici in materia di attività estrattiva di cui alle LL RR. 54/85 e 17/95.

PREMESSO

- che con le LL.RR. 54/85 e 17/95 è stata normata, nella Regione Campania, la materia di cave;
 - che l'art. 17 della L.R. 17/1995 ha previsto che l'Osservatorio Regionale delle Cave, avvalendosi delle strutture del competente Settore Regionale e/o Settori Provinciali, raccoglie, tramite i dati conoscitivi da fornirsi a cura delle ditte esercenti l'attività estrattiva, elementi relativi a:
 - a) quantità e natura del materiale estratto e tipologia del suo utilizzo primario; b) utilizzazione e/o destinazione del materiale di scarto.
 - che l'art. 17 della citata L.R. ha, altresì, previsto che i titolari di autorizzazioni e/o concessioni sono tenuti, secondo le istruzioni del Presidente della Giunta, o suo delegato, a comunicare all'Osservatorio, con cadenza annuale, le informazioni di cui al punto che precede, a fornire le notizie ed i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti dallo stesso Osservatorio, ponendo a disposizione di quest'ultimo i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
 - che il fondamento normativo statale, da cui trae origine l'esigenza della raccolta dei dati statistici da parte della Regione, risale principalmente a
 - R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di miniere e cave in particolare all'art. 45, che estende anche alle cave le disposizioni del precedente articolo n. 29, che obbliga "i concessionari di miniere a fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto";
 - R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717 "obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e delle cave", che all'art. 1 dispone quanto segue: "Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'Economia Nazionale e all'Istituto Centrale di Statistica, la quantità di materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che ai detti Uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati siano chiesti";
 - D.P.R. n. 2 del 14/01/1972, "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale", sono state trasferite alle Regioni, con l'art. 1, comma g, anche le funzioni amministrative relative alla raccolta dei dati statistici nella coltivazione delle cave e torbiere.
 - D. Lgs. n. 322 del 6/09/1989 "Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica", ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 - che tra le varie ulteriori disposizioni si richiamano, di seguito, anche alcuni regolamenti comunitari in materia di raccolta di dati statistici, emanati al fine di rendere il più omogenee possibile le raccolte dei dati dei paesi membri:
 - il regolamento CEE n. 3924/91 del 19 dicembre 1991 individua un elenco di attività ed un elenco di prodotti denominati "Prodcom", per i quali gli stati membri devono eseguire una indagine statistica. L'indagine deve riferirsi, alla produzione, sia in termini di quantità fisica sia in termini di valore commerciale;
 - il regolamento CE n. 1165/98 del 19 maggio 1998 relativo alle statistiche congiunturali, stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico;
 - il regolamento CE n. 210/2004 del 23 dicembre 2003 stabilisce invece il nuovo "Prodcom" dei prodotti industriali per il 2004.
- Al fine di consentire una più corretta e rapida elaborazione dei dati statistici, secondo parametri che fissi-

no, oltre ai tempi e alle modalità di rilevamento, i tempi entro cui dovranno pervenire al Settore Cave, si stabiliscono e si riportano nel presente decreto i criteri e le modalità per la rilevazione annuale dei dati statistici in argomento.

Si allega, inoltre, al presente decreto, la scheda statistica mineraria (modello A ed allegato) che fa parte integrante del presente decreto, elaborata sulla base delle disposizioni della normativa regionale in materia di cave e torbiere, delle ulteriori norme e regolamenti sopra richiamati, nonché sulla base dei modelli ISTAT trasmessi alle Regioni dall'Istituto Centrale di Statistica, con note n. 17377 del 1 settembre 1980 e n. 146 del 5 gennaio 1987.

RILEVATO

- che con D.D. n. 1760 del 11/09/2002, sospeso con D.D. n. 26 del 14/04/2003 e ripristinato con D.D. n. 26 del 14/05/2004, sono state emanate le istruzioni sulle procedure di acquisizione dati e notizie sulle attività estrattive di cui all'art. 17 della L.R. 17/95;

RITENUTO

- di dover modificare ed integrare le istruzioni emanate con il DD. n. 1760/2002 ;
- di dover rielaborare, per i motivi sopra citati, i criteri e le modalità per la raccolta dei dati statistici dei materiali estratti, di cui alle LL. RR. 54/85 e 17/95.

PRESO ATTO

- delle risultanze pervenute dall'Organismo di supporto al Coordinatore - Controllo Interno Atti, individuato con DD. A.G.C. 12 n. 6 del 02/03/05, in data 31/08/05 sulla proposta consegnata allo stesso in data 25/07/05;

VISTO:

- il D.P.R. 616/77;
- le LL. RR. 54/85 e 17/95;
- il D. L.vo 3/2/93 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000 e successiva integrazione n. 992 del 02/03/2001;
- la delibera di Giunta Regionale n° 1002 del 02/07/04 con la quale si è provveduto alla nomina del Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere, Risorse Geotermiche, Idrocarburi;
- la delibera di Giunta Regionale n° 688 del 10/06/05 di nomina del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento n° 12 Sviluppo Attività Settore Secondario;
- il Decreto Dirigenziale n° 56 del 29/07/05, a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento n° 12, di delega delle funzioni al Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere, Risorse Geotermiche, Idrocarburi.

Alla stregua dell'avvenuta istruttoria del Servizio 01 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore;

DECRETA

a far tempo dall'adozione del presente decreto, le istruzioni impartite con il D.D. n. 1760 del 11/09/2002, di cui all'art. 17 della L.R. 17/1995, sono sostituite con quelle che seguono:

- a) di inviare la scheda statistica mineraria (modello A ed allegato) ai titolari di autorizzazioni e/o concessioni, in formato cartaceo o con sistemi informatici, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) gli esercenti di cava, nei 30 (trenta) giorni successivi, decorrenti dalla data di ricevimento della predetta scheda, sono tenuti a trasmettere, al Settore Cave - Centro Direzionale Isola A6 - Napoli, i dati richiesti;
- c) nei successivi 120 (centoventi) giorni l'Osservatorio Regionale delle Cave, con sede presso il Settore Cave di cui sopra, provvederà all'elaborazione dei dati forniti dagli esercenti, chiedendo agli stessi, ove ricorrono le condizioni, le notizie ed i chiarimenti resisi necessari sui dati da loro inviati e di rendere disponibili i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
- d) l'integrazione di cui al punto c) con l'espressa indicazione dei mezzi disponibili per l'acquisizione diretta

dei dati richiesti, dovrà essere trasmessa all'Osservatorio entro 15 gg. dal ricevimento della relativa istanza;

e) la mancata restituzione della scheda statistica mineraria (modello A ed allegato) debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dei D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché il mancato invio delle notizie e chiarimenti di cui alla lettera c) costituiscono inosservanza al presente provvedimento ed alle prescrizioni di cui all'art. 17 L.R. 17/1995, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 comma 4 della L.R. 17/1995;

h) i dati, le notizie ed i chiarimenti così ottenuti sono della Legge 9/7/26 n. 1162;

Il presente decreto viene inviato:

- all'Assessore Regionale alle Attività Produttive;
- al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento n° 12;
- ai Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile;
- al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

6 settembre 2005

Dr. Ruggero Bartocci

MODELLO A

Regione Campania

STATISTICA MINERARIA
CAVE E TORBIERE (*)

SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - SETTORE RICERCA
E VALORIZZAZIONE DI CAVE, TORBIERE, ACQUE MINERALI E
TERMALI, MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE, IDROCARBURI.

ANNO

Il presente modello deve essere compilato per le cave che abbiano svolto attività nell'anno.
Per l'esatta compilazione del modello leggasi le apposite avvertenze riportate nell'ultima pagina del questionario.

COMUNE PROVINCIA (sigla)

TITOLARE AUTORIZZAZIONE

NATURA DEL MATERIALE ESTRATTO

SEDE

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.

Telefono Fax E-mail

Tipo di lavorazione

(barrare il quadratino che fa al caso)

- Permanente sotterranea
- Permanente a giorno
- Temporanea sotterranea
- Temporanea a giorno

Mezzi di abbattimento

(barrare il quadratino che fa al caso)

- Uso prevalente di esplosivo
- Uso prevalente di filo elicoidale
- Uso prevalente di mezzi meccanici

SEZIONE A - OCCUPAZIONE, ORE DI LAVORO, SPESE DEL PERSONALE

1. Numero degli occupati alla fine di ciascun trimestre (a)				3. Spese per il personale dipendente			Euro
	Imprenditori coadiuvanti dirigenti impiegati (b)	Operai e apprendisti (c)			Spese per dirigenti ed impiegati:		
		TOTALE	in sotterraneo	a cielo aperto	- salari, straordinari, premi, ecc. (e)	- contributi sociali a carico della Ditta (f)	- quote accantonate per indennità di licenziamento, quiescenza, ecc. (g)
al 31.3
al 30.6
al 30.9
al 31.12
media
2. Numero di ore di lavoro prestate nell'anno dal personale operaio ed apprendista (migliaia) (d)				Spese per operai ed apprendisti:			
				- salari, straordinari, premi, ecc. (e)			
				- contributi sociali a carico della Ditta (f)			
				- quote accantonate per indennità di licenziamento, quiescenza, ecc. (g)			
				TOTALE ...			

SEZIONE B - INFORTUNI NELLA CAVA O TORBIERE

VEDERE ALLEGATO

SEZIONE C - PRODUZIONE							
NATURA DEI PRODOTTI CODICE PRODCOM	QUANTITA'		VALORE	NATURA DEI PRODOTTI CODICE PRODCOM	QUANTITA'		VALORE
	Tonnellate	Mc	Euro		Tonnellate	Mc	Euro
MARMI E PIETRE				MARMI E PIETRE			
Alabastro calcareo (onice) 14.11.11.50				Marmo bianco 14.11.11.33			
- da taglio				- in blocchi			
- in pezzame				- in pezzame, granulati ed altri usi			
Alabastro gessoso				Marmo colorato 14.11.11.33			
- da taglio				- in blocchi			
- in pezzame				- in pezzame, granulati ed altri usi			
Ardesia in lastre 14.13.10.00				- in pietrisco prod in cava			
Arenaria 14.11.12.53				Porfido 14.11.12.90			
- da taglio e lavorata				- da taglio e pavimentazione			
- in pezzame				- in pezzame			
- in pietrisco prod in cava				- in pietrisco produz in cava			
Brecce e puddinghe				Quarzo e quarzite 14.50.23.15			
- da taglio e lavorate				- da taglio e in pezzame per pavimentaz e rivest			
- in pezzame				- in pezzame per industrie (escluso il pezzame destinato alla produz di sabbie silicee)			
- in pietrisco prod in cava				Serpentina 14.11.12.90			
Calcare (anche dolomitico) 14.12.10.50				- in massi e rottami			
- da taglio e lavorato				- in pietrisco prod in cava			
- in pezzame per costruz ed altri usi				Sienite 14.50.23.65			
- in pezzame per calce e per cemento artificiale				- da taglio e lavorata			
- in pietrisco prod in cava				- in pezzame			
- da macinez per usi industr				- in pietrisco prod cava			
Calcescisto e scisto serpentinoso				Travertino 14.11.12.90			
- da taglio e lavorato				- in blocco e lavorato			
- in pezzame				- in pezzame			
- in pietrisco prod. in cava				- in pietrisco prod cava			
Gesso 14.12.10.30				Tufo calcareo			
- da taglio e lavorato				- da taglio e lavorato			
- in pezzame per cuocere e altri usi				- in conci			
Granito 14.12.10.33				Tufo vulcanico			
- da taglio e lavorato				- da taglio e lavorato			
- in pezzame				- in conci			
- in pietrisco prod in cava				b)			
Lave e basalti 14.11.12.90				- da taglio e lavorato			
- da taglio e lavorato				- in pezzame			
- in pezzame				- in pietrisco prod in cava			
- in pietrisco prod in cava							
ALTRI MATERIALI							
MATERIALI DIVERSI PER COSTRUZIONI ED USI INDUSTRIALI							
Argilla 14.22.12.50				Pozzolana			
- per laterizi e terre cotte				Sabbie e ghiaie (c) 14.21.12.10			
- per cemento artificiale				Sabbie silicee (c) 14.21.11.50			
Dolomia in roccia per macinaz. 14.12.20.30				Terre coloranti			
Farina fossile				Terre da modellare e per fonderia 14.22.12.90			
Pomice 14.50.22.50				d)			
Lapillo pomiceo 14.50.22.50				Torba 10.30.10.00			

MINIERE O CAVE A CIELO APERTO

Allegato al mod. A

1. Infortunio : danno corporale provocato da una causa esterna subitanea e anormale sopravvenuta durante il lavoro, riferito al periodo assiso di assenza dal lavoro. Su questo modulo statistico deve essere registrato il numero delle vittime degli infortuni avvenuti a cielo aperto. L' infortunio deve essere classificato una sola volta in funzione del periodo assiso di assenza o della gravità che ne deriva.
2. Infortunio mortale : infortunio seguito da decesso senza limite di tempo, ove non ci sia discontinuità nella degenza.
3. Infortuni collettivi : per infortunio collettivo si intende quello in cui si registrano più di cinque vittime (morti e feriti gravi).
4. Durata d' inabilità : gli infortuni vanno suddivisi in base alla durata di inabilità :
 - infortuni leggeri comportano una assenza minore od uguale a trenta giorni di calendario,
 - infortuni gravi comportano una assenza maggiore di trenta giorni di calendario,
 - infortuni mortali.
 Non si tiene conto del giorno dell' infortunio. Per determinare il numero di giorni di inabilità, si considera soltanto l' assenza effettiva dal lavoro.
5. Infortuni notificabili : questa forma di classificazione è alternativa e non aggiuntiva a quella che si basa sul periodo di inabilità. Se si utilizza questo sistema è opportuno allegare una breve nota esplicativa per quanto riguarda ciò che si intende per infortunio da notificare. Essa riguarda gli infortuni che devono essere notificati alle autorità competenti per le miniere o cave.
6. Persone censite nella statistica : personale in forza e personale dipendente da ditte appaltatrici che lavora nella miniera o nella cava a cielo aperto. La statistica censisce le vittime e non gli infortuni; sono censite tutte le vittime di infortuni nelle cave o nelle miniere a cielo aperto.
7. Turni e ore lavorati : turni e ore lavorati dal personale in forza presso la cava o il cantiere a cielo aperto o impiegato dagli appaltatori. Sarà tenuto conto dei turni e delle ore di lavoro straordinario. Si è convenuto di prendere come riferimento la durata effettiva di esposizione al rischio, sicché si computano non già le ore retribuite, bensì la durata effettiva dei turni e delle ore di lavoro straordinario. Quando non sia possibile fornire un computo delle ore effettive o dei turni, verrà eseguita una valutazione ragionevole sulla base delle informazioni disponibili. Il metodo adottato per tale valutazione non dovrebbe essere mutato una volta fissato.

CAUSE DEGLI INFORTUNI

L' infortunio viene classificato in una delle seguenti categorie in funzione della causa tecnica principale che l' ha provocato e non delle conseguenze per le vittime.

I. Franaamenti e caduta di blocchi : questa categoria di infortuni comprende la caduta dei blocchi a partire dalla loro sede naturale. Sono esclusi i franaamenti la cui origine sia una delle cause enunciate in un' altra categoria, (vedere appresso le definizioni). Per contro, gli infortuni dovuti allo scivolamento di blocchi dopo caduta dalla loro posizione naturale vanno classificati nella categoria I : "franaamenti e caduta di blocchi", tranne quelli provocati da sassi riassisi in movimento da cause esterne dopo un primo arresto.

II. Trasporti : infortuni causati dalle operazioni di trasporto di persone o di cose, di materiale o di minerale, ivi compresi quelli causati dai mezzi di trasporto. In questa categoria di infortuni saranno compresi ad esempio quelli causati da blocchi di carbone caduti dal nastro trasportatore o da legname caduto da un carrallo, così pure quelli causati da blocchi di carbone proiettati fuori da un canale fisso durante la discesa. L' infortunio causato dagli ingranaggi o dal motore di un dispositivo di trasporto deve parimenti essere classificato in questa categoria.

Gli infortuni causati dalle operazioni di trasporto devono essere classificati in una delle quattro sotto categorie seguenti :

- a) a mezzo convogliatori,
- b) a mezzo rotaie,
- c) a mezzo organi (ivi comprese le teleferiche),
- d) a mezzo veicoli seroventi.

Gli infortuni dovuti ad elettrocuzione causata dal contatto con i cavi di un trolley saranno classificati nella categoria "Elettricità".

III. Caduta e movimenti dell' infortunato :

a) Durante la circolazione nella miniera o cava a cielo aperto : infortunio dovuto a caduta, scivolamento o inciampamento, urto ecc. seppurché l' infortunio sia originato da movimenti della vittima all' interno della miniera o cava e non siano coinvolti mezzi di trasporto. Gli infortuni dovuti a caduta o scivolamento della vittima sul luogo di lavoro vanno riportati nella categoria III b, mentre quelli in cui sono coinvolti mezzi di trasporto vanno riportati nella categoria II "Trasporti".

b) Durante altre operazioni : tutti gli infortuni causati da caduta, inciampamenti, scivolamenti, urto, ecc. seppurché la caduta sia originata da una qualsiasi attività lavorativa. Questa categoria deve riportare soltanto gli infortuni dovuti alla caduta della vittima durante il lavoro propriamente detto. Gli infortuni dovuti alla circolazione del personale nella cava o nella miniera a cielo aperto vanno riportati nella categoria III a "Caduta dell' infortunato durante la circolazione nella cava o miniera".

IV. Macchine e utensili : la categoria IV riguarda soltanto gli infortuni derivati dall' utilizzazione o dallo spostamento di macchine, utensili ed attrezzature.

a) Macchine

Gli infortuni causati dalle macchine motrici dei mezzi di trasporto vanno classificati nella categoria II. Gli infortuni avvenuti durante la messa in opera ed il funzionamento di altre macchine vanno classificati nella categoria IV 2. Gli infortuni causati dalla caduta e dal ribaltamento di macchine durante il loro spostamento, vanno classificati nella categoria V "Caduta di corpi".

b) Utensili.

Gli infortuni avvenuti durante l'impiego di attrezzi e utensili, quali perforatrici, perforatori su cavalletti, seghe a mano, martelli picconatori, apparecchi di sollevamento e di spostamento ecc., vanno classificati nella categoria IV b). Gli infortuni causati dalla caduta degli utensili vanno classificati nella categoria V "Caduta di corpi".

V. Caduta di corpi: cadute o scivolamenti di oggetti quali legname, utensili, legname per miniera, tubazioni, materiali ecc. in loco o durante l'impiego. Gli infortuni causati dalla caduta di corpi durante il trasporto su convogliatori o veicoli devono normalmente essere classificati nella categoria II "trasporti".

VI. Esplosivi: infortuni causati da scoppi di esplosivi ed occorsi:

- a) durante il loro deposito e/o impiego, compreso il loro trasporto o manipolazione,
- b) durante il caricamento delle mine (a causa di tiri intempestivi o preaccurati,
- c) durante il brillamento (a causa di insufficiente protezione del personale),
- d) dopo il brillamento (a causa di fiocchetti o picconi che urtano residui inesplosi),
- e) dopo il brillamento (per intossicazione provocata dai fumi dell'esplosione).

Qualora l'impiego di esplosivi provochi un'esplosione di gas o di polveri oppure un fuoco di miniera o un incendio, l'infortunio sarà classificato nella categoria VII o II rispettivamente.

VII. Esplosioni: ivi comprese le intossicazioni o asfissie dovute ai gas formati. Le esplosioni di gas o di polveri provocate dall'impiego di corrente elettrica saranno comprese nella categoria II. Di norma, qualora l'infortunio sia dovuto a più cause, fra cui l'accensione o l'esplosione di gas o di polveri, esso sarà classificato nella categoria VII.

VIII. Asfissia anossia e intossicazioni: gli infortuni derivanti da fuochi o esplosioni o da annegamento non vanno classificati in questa rubrica, ma nelle categorie VII, IX oppure I. Gli infortuni causati dalle emissioni di gas di scarico di motori o dalla fronte di taglio sono compresi tra quelli classificati nella categoria VII. D'altro canto gli infortuni per asfissia causata dai gas dei motori dei veicoli lasciati accesi in riessa chiusa, ecc. vanno classificati nella categoria IV a).

IX. Fuochi ed incendi: infortuni causati da fuochi in cave o miniere a cielo aperto.

X. Acqua e fango: questa categoria comprende i casi di annegamento o altri infortuni causati ad esempio dalla caduta in acqua dove il minerale è estratto al di sotto della superficie o in una sezione della cava o della miniera a cielo aperto ricoperta d'acqua in seguito all'asportazione di minerale.

XI. Elettricità: infortuni causati direttamente dalla corrente elettrica: ustioni, shock, elettrocuzione. Se la corrente elettrica provoca l'esplosione intempestiva di esplosivi o l'esplosione di gas o di polveri, oppure un fuoco di miniera o un incendio, l'infortunio da essi causato deve essere classificato nella rispettiva categoria secondo l'ordine di precedenza:

1. esplosioni,
2. incendi,
3. esplosivi.

XII. Altre cause: questa categoria comprende gli infortuni che non possono essere classificati in una delle categorie da I a XI, o per i quali non si è potuto accertare la causa precisa.

LUOGO DEGLI INFORTUNI

Per luogo degli infortuni si intende il luogo dove si trovava la vittima e non necessariamente il luogo di lavoro abituale della stessa.

1. Riessione della copertura, di essa in discarica e di ripristino ambientale

Comprende gli infortuni verificatisi nella zona in cui viene riesso il terreno di copertura o ripristinato il cantiere, nonché i trasporti all'interno della miniera o cava connessi con queste operazioni e con l'accumulo del terreno di copertura.

2. Zona in cui il minerale viene estratto

Comprende le operazioni di coltivazione del minerale in loco (ossia le operazioni prima, durante e dopo l'estrazione), le operazioni di preparazione alla fronte di taglio, i tiri secondari nei pressi della fronte di taglio e il carico.

3. Terreno della cava o della miniera e loro vie di accesso

Include l'area compresa fra la fronte di abbattimento e l'impianto per la preparazione del minerale, le vie di accesso alla fronte e il piazzale della cava o della miniera.

4. Altri luoghi

Include tutti i luoghi non previsti dalle categorie precedenti. Comprende, in particolare, gli impianti di preparazione ubicati nella cava o nei suoi pressi e la sua immediata vicinanza, i depositi di minerale, e gli altri luoghi, come gli uffici le officine, ecc. Sono esclusi gli impianti di preparazione lontani dalla cava e verso i quali il minerale è trasportato su strade o ferrovie pubbliche.

ORGANO PERMANENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE MINIERE DI CARBONE E NELLE ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE		RIPARTIZIONI DEGLI INFORTUNI NELLE ATTIVITA' A CIELO APERTO SECONDO LA CAUSA, IL LUOGO E LA DATA DI INGIURIA		- CAVE E TORBIERE -		DISTRETTO/UFFICIO DI :		ANNO :					
Statistiche di infortuni per attività di superficie nelle miniere della Comunità:		Zona di rimozione della copertura, di discarica o di ripristino ambientale		Zona in cui il minerale viene estratto		Territorio della cave o della miniera e loro vie di accesso		Altri luoghi (compreso l'impianto di preparazione)		Totali infortuni		Infortuni gravi e mortali	
CAUSE	durata di inabilità	=<30 g.	>30 g.	morti totale	=<30 g.	>30 g.	morti totale	=<30 g.	>30 g.	morti totale	=<30 g.	>30 g.	morti totale
I FRAVANGENTI													
II MEZZI DI TRASPORTO TOTALE													
a) a mezzo corrediatori													
b) a mezzo rotaie													
c) a mezzo argani													
d) a mezzo veicoli separanti													
III CADUTA E MOVIMENTI DELL'INGOMBRATO, TOT.													
a) durante la circolazione nella cave													
b) durante altre operazioni													
IV MACCHINE, UTENSILI E SOSTEGNI TOTALE													
a) macchine													
b) utensili													
V CADUTE DI CORPI													
VI ESPLOSIONI													
VII ESPLOSIONI													
VIII ASFISSE, ANOSSE E INTOSSICAZIONI													
IX ROCHE E INCENDI													
X ACQUA E FANGO													
XI ELETTICITA'													
XII ALTRE CAUSE													
TOTALE													

(1) - Ore lavorate dal personale in forza presso le attività e dal personale in deposito.
 (2) - Personale in forza e personale di scavalatori (1) - Infortuni con n. di vittime.

Cava in comune di località ditta data
 Firma

SEZIONE D - COSTI, CONSUMI DI MATERIALI VARI E FONTI ENERGETICHE

MATERIALI IMPIEGATI	QUANTITA' (a)	COSTO UNITARIO	FONTI ENERGETICHE	QUANTITA' (a)	COSTO UNITARIO
	euro (b)	euro (b)		euro (b)	euro (b)
Esplosivi (kg)	Olio combustibile (q.li)
Detonatori (n)	Gasolio (q.li)
Miccia (m)	Petrolio e benzina (q.li)
Filo elicoidale (kg)	Altri combustibili (q.li)
Filo diamantato (kg)	Energia elettrica (migliaia kwh) (compresa l'energia elettrica autoprodotta)
Sabbia silicea (t)			

SEZIONE E - IMPIANTI MECCANICI E FORZA MOTRICE

IMPIANTI MECCANICI (a)	CAPACITA' 'h	FORZA MOTRICE	NUMERO	Kw
.....	Motori elettrici
.....	Altri motori
.....
.....	Totale

SEZIONE F - LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO

TIPI DI LAVORO	QUANTITA'	TIPO DI LAVORO	QUANTITA'
Galleria (m)	Fori da mina diam < 64 mm (m)
Scavi a giorno e in trincea (mc)	Fori da mina 64 mm ≤ diam ≤ 100 mm (m)
Sondaggi esplorativi (m)	Fori da mina diam > 100 mm (m)

SEZIONE G - USI DEL MATERIALE E DESTINAZIONE

Uso del materiale	DESTINAZIONE					
	Sul sito di produzione (mc)	Comune di produzione (mc)	Provincia di produzione (mc)	Campania (mc)	Italia (mc)	Esteri (mc)
.....
.....
.....

SEZIONE H - USI DEL MATERIALE DI SCARTO E DESTINAZIONE

Uso del materiale	DESTINAZIONE					
	Sul sito di produzione (mc)	Comune di produzione (mc)	Provincia di produzione (mc)	Campania (mc)	Italia (mc)	Esteri (mc)
.....
.....
.....

SEZIONE I - PROGETTO AUTORIZZATO

SUPERFICIE (mq)			VOLUME (mc)		
Autorizzata	Coltivata	Residua	Autorizzato	Estratto	Residuo
.....

Note

.....

..... Li

Timbro e Firma dell'esercente

.....

AVVERTENZE

(*) La rilevazione dei dati va estesa alle seguenti lavorazioni:

- asportazione dei materiali di copertura, coltivazione delle sostanze minerali e trasporto fino al piazzale di cava o agli impianti annessi;
- frantumazione, macinazione, lavaggio, vagliatura; squadratura e lizzazione dei prodotti della cava;
- operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali della cava o dagli impianti annessi;
- estrazione di torba.

SEZIONE A - OCCUPAZIONE, ORE DI LAVORO, SPESE DI PERSONALE

- (a) Indicare il personale dipendente alla fine di ciascun trimestre e la media aritmetica dei quattro trimestri. Gli operai e apprendisti occupati saltuariamente devono essere aggiunti agli operai fissi alla fine di ciascun trimestre durante il quale abbiano prestato la loro opera.
- (b) Includere il titolare o i titolari dell'impresa partecipanti direttamente alla gestione dell'impresa stessa e i loro parenti o affini che prestano lavoro normale senza corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale; per le cooperative si includeranno anche i soci che come corrispettivo dell'opera prestata non percepiscono una remunerazione regolata dai contratti di lavoro, ma un compenso proporzionato alla prestazione ed una quota degli utili dell'impresa. Tra i dirigenti e impiegati devono essere compresi anche i capisquadra, gli addetti alla sorveglianza, il personale adibito ai laboratori ed alle ricerche.
- (c) Gli operai e apprendisti devono comprendere tutti quelli appartenenti alle varie categorie (specializzati, qualificati, comuni e manovali) iscritti nel libro matricola.
- (d) Indicare le ore effettivamente lavorate in tutto l'anno dal personale operaio e apprendista (ore ordinarie, straordinarie, festive e notturne). Devono essere segnalate altresì le ore di lavoro manuale prestate dal personale definito alla precedente nota (b).
- (e) Comprendere tutte le voci che costituiscono la retribuzione lorda: paga base, indennità di contingenza ed altre indennità similari per la parte non conglobata nonché interessenze, lavoro straordinario, ecc.; compensi per ferie, festività, gratifica natalizia, ecc., mensilità oltre la dodicesima, altre analoghe erogazioni; corresponsioni in natura.
Sono da escludere gli assegni familiari e le indennità di licenziamento, di liquidazione o di quiescenza corrisposte durante l'anno al personale cessato.
- (f) Comprendere le spese per contributi sociali a carico della ditta, I.N.P.S., I.N.A.M., I.N.A.I.L., ecc.
- (g) Indicare le quote accantonate nell'anno per provvedere successivamente alla corresponsione al personale di indennità di licenziamento, di liquidazione di quiescenza e simili.

SEZIONE B - INFORTUNI NELLA CAVA O TORBIERA

Vedere avvertenze sul retro dell'allegato

SEZIONE C - PRODUZIONE

- (a) Il valore totale deve essere determinato in base al prezzo medio di vendita piazzale cava o torbiera, bocca di silos.
- (b) Indicare la natura di eventuali altri prodotti sopra non specificati quali: diabase, diorite, gneiss, monzanite, ossidiana, peperino, ecc...
- (c) Non comprende i materiali estratti dai greti e negli alvei di fiume.
- (d) Indicare la natura di eventuali altri prodotti sopra non specificati quali: perlite, bianchetto (argilla caolinare bauxitica), marmorino (calcare bianco, tenero, da macinare), pietra ollare, pietre da arrotare, pietre corti, pietre da macina, sabbia vulcanica (arena da fuoco), sabbie feldspatiche, ecc...

SEZIONE D - CONSUMO DI MATERIALI VARI E DI ENERGIA ELETTRICA

- (a) Debbono essere indicate le quantità dei materiali effettivamente impiegate nell'anno e che risultino acquistate o prelevate dalle giacenze di magazzino.
- (b) Il valore deve essere determinato: per le quantità acquistate in base al prezzo di acquisto franco piazzale cava del compratore al lordo di tutti gli oneri, ma al netto dell'IVA e del valore degli imballaggi restituiti al venditore; per le quantità prelevate dalle giacenze di magazzino, in base al prezzo medio di mercato dell'anno.
- (c) Indicare il valore complessivo di tutti i materiali utilizzati nell'anno e sopra non specificati.

SEZIONE E - IMPIANTI MECCANICI E FORZA MOTRICE

- (a) Indicare gli impianti di filo elicoidale, di frantumazione dei rottami, per la perforazione meccanica, per i trasporti (piani, teleferiche, ferrovie), per escavazione meccanica, taglio o riquadratura dei marmi o delle pietre, ecc.... installati nella cava.